

## VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Il giorno 23 gennaio 2026 presso la filiale di RHO UPS si sono incontrate:

la società MDL S.r.l. rappresentata dal legale rappresentante Massimiliano Patierno oggi presente tramite Matteo De Santi, in virtù di apposita delega;

e

Il Sindacato

O.S FILT CGIL rappresentato da Ignazio Oliva;

Le RSA Sig.ri: Gentile Bartolomeo Rocco e Pieretti Franco

### PREMESSO CHE

- Le OO.SS. hanno richiesto un incontro al fine di ridiscutere gli accordi di II livello in essere sulla filiale di riferimento;
- il presente accordo interessa tutto il personale impiegato in regime di subordinazione presso la filiale di RHO UPS;
- le parti si danno reciprocamente atto della circostanza che l'attività svolta nella filiale in argomento rispecchia tutte le peculiarità proprie del lavoro dei corrieri operanti con mezzi fino a 35 quintali, la quale è caratterizzata da specifiche modalità di espletamento, tipiche dell'attività del city courier;

### SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) L'accordo ha efficacia dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2029 e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione aziendale concordata in precedenza, fatte salve le condizioni di miglior favore economiche e normativa in capo ai singoli lavoratori e/o derivanti da futura contrattazione a livelli superiori.

#### Personale Viaggiante

- 3) Verificata la sussistenza della caratteristica della prestazione lavorativa espletata in regime di discontinuità, in cui il tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione, derivanti dalla tipologia dei trasporti, e la cui attività comporta l'alternanza tra periodi di lavoro e periodi di pausa, riposo o inattività si deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma 1 del vigente CCNL logistica, trasporto merci e spedizioni.
- 4) Le parti stabiliscono dunque che in virtù di quanto sopra al personale viaggiante si applica l'art. 11 quinquies CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni (Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue) per il quale il limite massimo dell'orario di lavoro ordinario settimanale è di 42 ore, distribuite su 5 giornate lavorative; l'eventuale straordinario settimanale, se autorizzato dal personale preposto, sarà riconosciuto solo se l'attività supererà le 42 ore settimanali. Troveranno continuità di applicazione gli attuali

accordi di discontinuità in essere, le modalità operative storicizzate. Eventuali diverse organizzazioni del servizio e dell'orario del personale in forza al primo gennaio 2026 sarà oggetto di trattativa tra le parti.

- 5) Le parti stabiliscono che per il personale viaggiante livello G1 che effettui orario di lavoro discontinuo ai sensi dell'articolo 11 quinquies del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizioni sarà riconosciuto a titolo di indennità di trasferta la somma di:
  - a. € 22,00 per ogni giorno di effettiva presenza dal 1° gennaio 2026 al 31/12/2026
  - b. € 24,00 per ogni giorno di effettiva presenza dal 1° gennaio 2027
- 6) Le parti stabiliscono ancora che per il personale viaggiante assunto dal 1° gennaio 2026 non maturerà alcun importo di superminimo.

#### Personale addetto alla movimentazione dei colli

- 7) Le parti stabiliscono che dal primo gennaio 2026 sarà riconosciuto a tutto il personale addetto alla movimentazione dei colli un buono pasto dal seguente valore:
  - € 8 per il personale assunto con contratto full time;
  - € 4 per il personale assunto con contratto di lavoro part time di almeno 4 ore giornaliere.

#### Impegni delle parti

- 8) Le parti si impegnano per l'intera durata del presente accordo ad astenersi da applicare trattamenti diversi da quelli previsti dal presente accordo e da intraprendere azioni relative alle materie trattate senza uno specifico confronto.
- 9) Al fine di verificare il buon andamento del presente accordo, le parti si impegnano ad incontrarsi su richiesta di una delle parti.
- 10) Il presente accordo viene sottoscritto per ricevuta e accettazione anche dai singoli lavoratori.

La Società

  
**MDL S.R.L.**

La O.S.



La RSA